

LLOYD'S

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO CON FUNZIONI
TECNICHE - GARANZIA COLPA GRAVE**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) **Nota informativa, comprensiva del Glossario;**
- b) **Condizioni di assicurazione**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	
1.	Informazioni generali	2
2.	Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's	3
B.	INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	
3.	Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	4
4.	Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	5
5.	Aggravamento e diminuzione del rischio	5
6.	Premi	5
7.	Rivalse	6
8.	Diritto di recesso	6
9.	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	6
10.	Legge applicabile al contratto	6
11.	Regime fiscale applicabile al contratto	7
C.	INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE SUI RECLAMI	
12.	Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	7
13.	Reclami	7
14.	Arbitrato	8

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa è aggiornata alla data del 30 novembre 2010.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è una società ("Society") costituita in forza di una legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati, come identificati nella [Scheda tecnica di copertura].

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori, conformemente all'art. 1911 del Codice Civile. Ciascun Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto e non è solidalmente responsabile per la quota di rischio assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Ai fini del presente contratto ciascun membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso), è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di quanto individuato nella [Scheda tecnica di copertura] come rischio assunto complessivamente dal Sindacato, (cosicché il rischio complessivamente assunto dal Sindacato rappresenta la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato, considerati nella loro totalità). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ciascun membro è responsabile solo per la sua quota di rischio e non è responsabile in solido per la quota degli altri membri, né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di rischio assunta da un Assicuratore con riferimento ad uno specifico contratto (o, con riguardo al Sindacato, la somma delle quote di rischio assunte da tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati nella loro totalità) è specificata nella [Scheda tecnica di copertura] e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.

e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, avvenuta il 3/01/2008) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 63 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad € 20.451 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di € 14.817 milioni, dai fondi a Bilancio dei membri pari a € 4.366 milioni e da riserve centrali di € 1.267 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2009 era pari a 4.764%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.165 milioni e la somma dei deficit di solvibilità*** dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad € 66 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 78 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2009: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2009-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2009: € 1 = £ 0,8881 (fonte: www.bancaditalia.it)

*** Il deficit di solvibilità significa, con riferimento ad un membro, l'eventuale differenza negativa fra il valore degli "attivi ammessi" detenuti con riguardo ad un membro (dopo la riduzione dell'ammontare che eccede i limiti definiti da INSPRU 2.1 e senza aver riguardo agli "attivi centrali") e la somma tra le "obbligazioni rilevanti" ed il margine minimo di solvibilità. Si precisa che le definizioni di attivi ammessi, attivi centrali, obbligazioni rilevanti corrispondono alle definizioni di admissible assets, central assets, relevant liabilities, come definite nei Definitions Byelaws. ISNPRU 2.1 è il Prudential sourcebook for Insurers pubblicato dal Financial Services Authority.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

La Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di un'accertata definizione giudiziale, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, che hanno cagionato ad essi un danno. A tal proposito, si richiama l'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

--

Avvertenza:

Il presente contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della [Scheda tecnica di copertura], dell'art. 2, 3, 14, 18 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione e della "Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Il presente contratto è soggetto a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto [della Scheda tecnica di copertura] e degli artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e massimali:

Primo Esempio:

Massimale	€ [100]
Richiesta di risarcimento	€ [110]
Franchigia	€ [10]
Danno liquidabile	€ 100

Secondo Esempio:

Massimale	€ [100]
Richiesta di risarcimento	€ [90]
Franchigia	€ [10]
Danno liquidabile	€ [80]

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Si rinvia agli artt.5 e 6 e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato dall'assunzione di funzioni tecniche da parte di un soggetto avente sole funzioni amministrative, dopo la stipula del presente contratto di assicurazione. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

Si avra' invece esempio di diminuzione del rischio nel caso in cui si verifichi la situazione opposta nel cambiamento del rischio

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con riferimento ad un periodo assicurativo annuale. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli Assicurati possono assolvere il pagamento dei premi assicurativi nelle mani degli intermediari (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private):

a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni il divieto di incassare i premi in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Si rinvia agli artt. 17 e 32 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché ai punti C) e D) delle Condizioni particolari ed aggiuntive valide solo se richiamate nella Scheda di polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

7. Rivalse

Avvertenza:

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli Assicurati da parte degli Assicuratori.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. Si richiama l'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di contratto pluriennale, il Contraente e l'Assicurato hanno altresì facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, 2° comma Codice Civile, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10 Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla Legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Sulla Scheda di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo fax agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

Si richiama l'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato all'Assicuratore presso il broker del Contraente.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

Sarà cura dell'Assicurazione comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

L'esponente potrà altresì, conformemente alla procedura FIN - NET, presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non è prevista alcuna procedura arbitrale.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Enrico Bertagna



GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Assicuratore: la società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DEL DIPENDENTE PUBBLICO CON FUNZIONI TECNICHE-GARANZIA COLPA
GRAVE**

Le presenti condizioni di assicurazione sono aggiornate alla data del 30 novembre 2010.

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Contraente/Assicurato:	il soggetto che opera presso il proprio Ente di appartenenza in qualità di in qualità di Dipendente Tecnico, Funzionario Tecnico, Dirigente Tecnico, R.U.P. o in genere qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o regolarmente incaricato da soggetto pubblico, e che predispone e sottoscrive progetti, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza o incaricato da soggetto pubblico e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Amministrazione pubblica.
Gli Assicuratori:	Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza a Danni Materiali.
Responsabilità Civile:	La responsabilità gravante sull'Assicurato durante l'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi; la

Responsabilità Amministrativa:	responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. la responsabilità che incombe sull'Assicurato in qualità di membro della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell'Assicurato in qualità di "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di Validità:	la durata dell'Assicurazione indicata nel Modulo
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o di mandato istituzionale.
Scheda Tecnica di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza quale parte integrante, ove sono indicate le caratteristiche delle garanzie operanti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto anche mezzo Fax agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice Civile) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il

consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.(come previsto dall'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005).

Se la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato..

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 12 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio •(qui di seguito il Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker da •si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato a •si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato a •di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata a •si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- b) Ogni comunicazione effettuata da •si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE – GARANZIA COLPA GRAVE PER DIPENDENTI CON MANSIONI TECNICHE
--

Art. 13 – Oggetto della Assicurazione

Con la presente copertura assicurativa, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo premio, si obbliga, nei limiti del **massimale di garanzia stabiliti in polizza**, a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di una accertata definizione giudiziale, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, che hanno cagionato ad essi un danno.

Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione in cui opera e/o ricopra ruoli mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale.

Si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'Assicurato in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi (colpa grave) relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso, e che non siano ancora stati presentati all'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892-1893 Codice Civile l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi (colpa grave) posti in essere all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili a Dipendente nominato in Polizza sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

Art. 15- Massimale di assicurazione

Il massimale di assicurazione si intende unico per anno e per sinistro pertanto la somma massima che l'assicuratore sborserà in caso di sinistro indennizzabile sarà a quella indicata nella scheda di Polizza. Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati agli Assicuratori dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Art. 16 - Franchigia -

La garanzia di cui alla presente Polizza viene prestata senza l'applicazione di franchigia e/o scoperto.

Art. 17 - Novero dei Terzi.

Si precisa che a termini della seguente polizza si intendo nella definizione "novero dei terzi":

l'Ente di appartenenza ove opera l'assicurato, la Pubblica Amministrazione in generis, i privati o aziende.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all' Assicurato e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla retroattività stabilita in Polizza;
- c) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- d) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- e) multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- f) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla ex Legge 990/69 ora D.lgs 209/2005
- g) a fatti e circostanze pregresse già note all'Assicurato e denunciate prima dell'effetto della presente Polizza;
- h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- l) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di Appartenenza o comunque non rientranti nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- m) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- n) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge
- l) azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente
- m) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali o come amministratore o gestore di fondi, fondi pensione o altri capitali, presso altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 13;

Art.19- Vertenze - Spese legali -

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso con l'assenso dell' Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e l' Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra .Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.** Tuttavia gli Assicuratori possono acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della Persona Assicurata, su motivata richiesta di quest'ultima, gli eventuali costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli Assicuratori e sono a carico di questi ultimi, nei limiti stabiliti al precedente paragrafo.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 21 - Premio lordo annuo di assicurazione

Il premio lordo annuo relativo alla presente assicurazione risulta pari ad €

Data

Il CONTRAENTE/ASSICURATO

Gli ASSICURATORI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il fascicolo informativo, contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione della Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del dipendente pubblico con funzioni tecniche.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Dichiara altresì di accettare il contenuto della Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del dipendente pubblico con funzioni tecniche nella sua totalità nel rivolgere agli Assicuratori la presente proposta.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

- 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità' od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:**
- 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.**

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01
NMA 2918

Data	Gli Assicuratori	Contraente/ Assicurato
/ /

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 Codice Civile**, l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 8 Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 10 - Foro competente
- Art. 14 – Inizio e termine della garanzia
- Art. 17– Novero dei Terzi
- Art. 18 – Rischi esclusi dall'**Assicurazione**
- Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

Data	Contraente/ Assicurato
/ /

GLI ASSICURATORI

MODULO DI PROPOSTA

AVVERTENZA

Il Modulo di Proposta standard per l'assunzione del rischio (più brevemente identificato come Questionario) stabilito dagli Assicuratori è contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo.

Si precisa che, quantunque questo Modulo di Proposta rappresenti lo standard richiesto dagli Assicuratori, ai fini della conclusione e sottoscrizione del contratto gli Assicuratori, a propria totale discrezione, si riservano il diritto di accettare proposte formulate e sottoscritte dai Contraenti su formulari alternativi a quello contenuto in questa sezione del Fascicolo Informativo.

Responsabilità civile Dipendenti pubblici

Public Officials' Indemnity - Questionario / Proposal Form

La quotazione e' subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING

- (1) La presente proposta deve essere compilata a penna da un Pubblico Ufficiale debitamente autorizzato. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.
This proposal form should be completed in ink by a duly authorised member of the Council. All questions must be answered in order for a quotation to be given and proposers are asked to reply fully and frankly. The proposal form must be signed and dated.
- (2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
All material facts must be declared. Failure to do so may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice to your rights in the event of a claim.
- (3) **POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE / THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE - CLAIMS MADE BASIS**
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre: i reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance.

01. Dati Generali riguardanti il Proponente / General Information on the Proposer:

- a. Nome / Name _____
- b. Indirizzo / Address _____
- c. Qualifica / Position _____
- d. Ente di appartenenza / Employing office: _____

Numero di abitanti - se e' un Comune / Inhabitants -if Municipality: _____

Descrizione attività dell'Ente - se non e' un Comune / Description of activity if not

Municipality _____

02. a. Il Contraente ha, negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente proposta?

Has the proponents been covered, in the past 3 years, by insurance similar to that now proposed?

SI/Yes NO/NO In caso affermativo precisare: / If yes, please specify

1. Impresa Assicuratrice / Insurance Company _____
2. Durata / Period of insurance _____
3. Massimali di Polizza / Limits of Indemnity _____
4. Premio relativo all'ultima annualità / Annual Premium _____

b. Ai proponenti e' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo?

Has insurance for the same risk ever been refused or cancelled?

In caso affermativo si prega di fornire dettagli / If yes, please provide details: SI/Yes NO/NO

03. a. **Sono state avanzate richieste di risarcimento nei confronti dei proponenti negli ultimi 5 anni?**

Have any claims been made against the Proposers in the past 5 years?

SI/Yes

NO/NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli / *If yes, please provide details:*

b. **Sono le persone da assicurare a conoscenza di azioni, omissioni o circostanze che si possa ragionevolmente prevedere potrebbero costituire le basi per un futuro sinistro risarcibile da questa polizza?**

Are the Proposers aware of any wrongful act which they have reason to suppose might give grounds for any future claims that would fall within the scope of the proposed insurance?

SI/Yes

NO/NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli / *If yes, please provide details:*

04. **DICHIARAZIONE**

DECLARATION

Il sottoscritto, dichiara:

The undersigned declares:

- a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;
that the statements are true to the best of his/her knowledge and belief
- b. di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario
to have read and understood the introductory notes to this proposal form;
- c. di prendere atto che questo questionario non vincola ne' i Sottoscrittori ne' l'Ente di cui al punto 1 (a) alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione.
that signing this application does not bind the undersigned, nor the Underwrites, nor the Institution stated at point 1 (a) to stipulate a contract of insurance.
- d. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale caso il questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
should the parties agree to the drawing up of the insurance contract the Proposer agrees that this Proposal Form will be the basis of the contract and part of the Policy itself
- e. che, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza ci fossero variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta sia l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime sia il diritto degli assicuratori di ritirare o modificare il preventivo o conferma di copertura.
should there be, between the date of the Proposal and the date of issuance of the Policy, any variations of the information contained in the Proposal Form, the Proposer agrees to notify such variations immediately to Insurers who shall have the right to withdraw or modify their quotation or confirmation of cover

Data / Date

Firma / Signature
